



ATTO N. 1453

---

**DISEGNO DI LEGGE**  
*di iniziativa della Giunta regionale*  
*(delib. n. 1507 del 6.11.2002)*

*“Norme in attuazione dell’art. 12 – comma terzo – della legge 5.1.1994,  
n. 36 – Personale del servizio idrico integrato”.*

---

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,  
Iter Procedimenti e Sistema Informativo 13.11.2002*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 15.11.2002*



# REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: NORME DI ATTUAZIONE DELL'ART.12 COMMA 3 DELLA L. 5.1.1994 N.36 -PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- ADOZIONE DISEGNO DI LEGGE.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06/11/2002 n. 1507

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore		X
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : MONELLI DANILO

Relatore : MONELLI-RIOMMI

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** l'art. 24 del proprio Regolamento interno;

**Visto** lo schema di disegno di legge presentato dal Direttore alle Politiche Territoriali, Ambiente e Infrastrutture avente per oggetto: "Norme di attuazione dell'art.12, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n.36. Personale del servizio idrico integrato " e la relazione che lo accompagna;

**Tenuto conto** del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo e di quelle del Consiglio delle Autonomie locali, che si allegano;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Preso atto** delle indicazioni emerse in sede consultiva con i Sindacati di categoria;

**Ritenuto** di provvedere alla adozione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di adottare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Norme di attuazione dell'art.12, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n.36. Personale del servizio idrico integrato" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di incaricare il Vice Presidente a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e ad assumere le conseguenti iniziative;
- 3) di chiedere l'adozione della procedura d'urgenza, ai sensi dell'art.46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :



IL PRESIDENTE:



I RELATORI :



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



**Disegno di legge: " Norme di attuazione dell'art.12, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n.36. Personale del servizio idrico integrato". Adozione.**

## RELAZIONE

La Legge n.36 del 5 gennaio 1994 prevede all'articolo 12, comma 3, che la Regione disciplini forme e modalità di trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale in servizio alla data del 31.12.1992 presso le amministrazioni comunali, consorzi, aziende speciali e altri enti pubblici, che gestivano il servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

La presente proposta di legge oltre ad attuare quanto previsto dall'art.12, comma 3 della L.36/94 ha previsto le modalità di trasferimento del personale in servizio alla data del 30.06.2001 presso comuni, consorzi, enti locali, aziende speciali, società di capitali con partecipazione maggioritaria degli enti locali e presso società di capitali con la partecipazione minoritaria degli enti locali, che gestivano il servizio idrico integrato.

In base all'articolo 2 della proposta di legge il personale in servizio alla data del 31.12.1992 presso comuni, consorzi pubblici, aziende speciali, società di capitali con partecipazione maggioritaria degli enti locali viene trasferito, alla data di effettivo inizio del servizio idrico integrato, al soggetto gestore nel numero e nella qualifica precedentemente occupata.

Inoltre l'art.2 prevede anche le modalità di trasferimento del restante personale in servizio alla data del 30.06.2001 sia presso i soggetti individuati dall'articolo 12, comma 3, della L.36/94 che presso società di capitali con partecipazione minoritaria negli enti locali, non più titolari del servizio idrico integrato.

Il trasferimento avviene nel rispetto degli standards del personale così come definiti nei piani d'ambito, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La proposta di legge prevede (art.2 comma 4) per il personale non trasferito la ricollocazione nell'ambito della contrattazione sindacale, in base alla professionalità acquisita o attraverso processi di qualificazione professionale.

La proposta di legge prevede, in base all'articolo 4, che venga assicurato al personale trasferito il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva del settore, attribuendo, e in base all'articolo 5, attribuisce all'A.T.O. e agli enti territoriali le funzioni per la sua attuazione.

In data 10/07/2002 il disegno di legge è stato preadottato in Giunta regionale al n.899 dando mandato al Vicepresidente Monelli di presentarlo al Consiglio delle Autonomie locali per il parere di competenza. In data 1/10/2002 il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso il parere favorevole espresso dal Consiglio nella seduta del 1709/2002 con la richiesta di inserire alcune modificazioni riguardanti la decorrenza e dei trasferimenti e di demandare l'attuazione della legge agli ATO ed ai Comuni con esclusione delle Province.



**REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

A seguito di queste osservazioni si è provveduto ad integrare l'art.3, art.4 e 5.




Disegno di legge: "Norme di attuazione dell'art.12, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n.36. Personale del servizio idrico integrato". Adozione.

**Art. 1.  
(Oggetto)**

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 12, comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n.36 e dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1997, n.43, disciplina forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale addetto, in maniera prevalente e a tempo indeterminato, ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in servizio presso:
  - a) comuni;
  - b) consorzi fra enti locali;
  - c) aziende speciali istituite dagli enti locali;
  - d) società di capitali con partecipazione maggioritaria degli enti locali ;
  - e) società di capitali con partecipazione minoritaria degli enti locali.

**Art.2.  
(Modalità per il trasferimento)**

1. Il personale di cui all'articolo 1, ad esclusione di quello indicato al comma 1, lettera e), in servizio alla data del 31 dicembre 1992, è trasferito al soggetto gestore del servizio idrico integrato, nel numero e secondo le qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione adottati da ciascun soggetto gestore e certificati dal rappresentante legale.
2. Il personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), in servizio alla data del 30 giugno 2001 e assunto in data successiva al 31 dicembre 1992, nonché quello di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), in servizio, alla stessa data, presso società non più titolari della gestione del servizio idrico integrato o parte di esso, è trasferito al soggetto gestore. Il trasferimento avviene nel rispetto degli standard del personale, definiti nei piani



previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera d) della l.r.n.43/1997, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 può chiedere di non essere trasferito.
4. Nell'ambito della contrattazione, di cui al precedente comma 2, viene definito il piano di ricollocazione del personale non trasferito:
  - a) prioritariamente negli enti o aziende dai quali dipende;
  - b) nelle società controllate o partecipate dai soggetti di cui al punto a);
  - c) negli enti o società proprietarie dei soggetti di cui al punto a) laddove le norme di legge o contrattuali lo consentono;
  - d) nelle società partecipate o controllate dai soggetti di cui al punto c).

nel rispetto delle leggi e dei contratti, assicurando per quanto possibile il rispetto della specifica professionalità e altrimenti mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale assicurando l'impiego del personale assegnato prioritariamente in mansioni attinenti la specifica professionalità e altrimenti mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.

### **Art. 3.**

#### **(Decorrenza dei trasferimenti)**

1. I trasferimenti previsti dalla presente legge fatto salvo quanto previsto al comma 2 decorrono dalla data di effettivo inizio della gestione del servizio idrico integrato e sono regolati dalla convenzione e dal disciplinare tra l'ATO e il soggetto gestore, previsti dall'articolo 11 della l.n.36/1994 e dall'articolo 8, comma 2, lettera a) della l.r.n.43/1997.
2. In caso che gli ATO abbiano già avviato la gestione del servizio idrico integrato, i trasferimenti debbono essere attuati entro 3 mesi dalla presente legge.

### **Art. 4.**

#### **(Trattamento economico e normativo)**

1. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito a decorrere dalla data di assunzione i trattamenti economici e normativi



vigenti, come previsti dalla contrattazione collettiva del settore.

**Art. 5.  
(Attribuzione delle funzioni)**

1. Le funzioni per l'attuazione della presente legge sono attribuite agli ATO e ai comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale che le esercitano secondo la rispettiva competenza, con le modalità da essi definite previamente, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Qualora il soggetto gestore del S.I.I. sia costituito sotto forma di società consortile per azioni, sono esclusi dalle precedenti norme i trasferimenti di personale appartenenti a soci o enti di cui all'art.1, comma 1, lettere b, c, d, e, affidatarie della gestione del servizio idrico integrato o parte di esso.

rVIT1/rc  
2002





REGIONE DELL'UMBRIA  
GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Cofe S.p.A.  
Ref

Prot. n° 3420

Perugia 9 11 2002

Al Direttore alle politiche  
territoriali, ambiente e  
infrastrutture  
**Ing. Luciano Tortoli**  
Sede

**Oggetto:** DDL "Norme di attuazione dell'art. 12, comma 3 della legge 5  
- gennaio 1994, n.36. Personale del servizio idrico integrato".

Si riscontra la Vostra nota prot. n. 941 del 22.06.2001.

Nella seduta del 18 febbraio c.m. il Comitato legislativo ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, concordato con il rappresentante di codesta Direzione, ing. A. Viterbo.

Il disegno di legge in questione è stato esaminato dal Comitato legislativo in più sedute, nel corso delle quali si è ritenuto opportuno sospendere l'esame stesso in attesa delle valutazioni necessarie da parte della Direzione risorse.

Il testo definitivo, che si allega, tiene conto di tali valutazioni e dei relativi emendamenti, basati anche sulle indicazioni emerse in un incontro tenutosi tra l'Assessore Riommi e le Organizzazioni sindacali, nonché delle indicazioni espresse dal Comitato.

Va comunque segnalato che è rimasta aperta l'opzione in ordine alla individuazione del livello di rappresentatività delle Organizzazioni sindacali da coinvolgere nell'applicazione della legge.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Avv. Marco Rufini

Allegato: Perugia, n. 13 NOV. 2002

Per copia conforme  
all'originale.

DF/si  
Par Torto



IL DIRIGENTE

